



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

**GIURISPRUDENZA
UNA SENTENZA AL MESE**

A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli" della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio.

N.12/DICEMBRE 2010()*

IL LAVORATORE CHE EFFETTUA UNA COPIA NON AUTORIZZATA DI "FILES" SITI IN UN SUPPORTO INFORMatico DI PROPRIETA' DEL SUO DATORE DI LAVORO NON PUO' ESSERE IMPUTATO DI FURTO. QUESTO PRESUPPONE "L'ASPORTAZIONE" DI UNA RES. SUSSISTE, INVECE, IL REATO, EX ART. 622 C.P., PER VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLE INFORMAZIONI SEGRETE.

(Cass. Sezione Penale n. 44840 del 21 Dicembre 2010)

Abbiamo preferito, per questo mese di Dicembre 2010, il commento di una pronuncia della Sezione **penale** della Suprema Corte di Cassazione che si è espressa sul comportamento di un lavoratore, poi dimissionario e quasi contestualmente divenuto amministratore delegato di una società concorrente del suo ex datore di lavoro, che è stato denunciato alla Magistratura per aver **copiato alcuni "files" contenenti informazioni su clienti della società.**

Ergo, il solo fatto che questo lavoratore, dopo aver copiato i files, si sia dimesso, abbia fondato una Società in concorrenza con il suo ex datore di lavoro ed abbia contattato i clienti della sua vecchia società e, **sulla scorta dei dati copiati**, abbia loro offerto transazioni commerciali più favorevoli è indice di comportamento scorretto quanto meno ai sensi dell'art. 2105 c.c. per cui, se fosse rimasto ancora un po' in azienda, sarebbe stato, di certo, licenziato per giusta causa per illecita concorrenza durante il rapporto di lavoro.

Ma dal punto di vista **penale un siffatto comportamento quali reati configura?**

Se n'è occupata la Suprema Corte di Cassazione, 4^a Sezione Penale, **con sentenza N. 44840 pronunciata nell'udienza del 26 Ottobre 2010 e motivazioni depositate il 21 Dicembre 2010.**

Il fatto storico è chiarissimo al pari delle finalità della copia di tali "files" e delle successive dimissioni. Quel che resta, invece, da chiarire è la responsabilità del lavoratore sotto l'aspetto penale o per meglio dire se ed in che modo abbia violato le norme penali.

L'Azienda danneggiata denuncia, dunque, il lavoratore all'Autorità Giudiziaria. I reati ipotizzati sono: **accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.), rilevazione di segreto industriale (art. 623 c.p.) e furto aggravato(art. 624 c.p.).**

Il lavoratore viene assolto in primo grado perché **"il fatto non sussiste"** in quanto, per il reato ex art. 615 ter c.p., l'accesso era stato legittimo in quanto avvenuto quando il dipendente era ancora in forza all'azienda e disponeva, anzi, di una propria password .

Idem dicasi per il reato ex art. 623 c.p. in quanto tale articolo era riferito alla rivelazione di segreti scientifici o industriali nel mentre nei files che sarebbero stati copiati vi erano solo informazioni commerciali non aventi il carattere di segreti scientifici od industriali.

E, dulcis in fundo, c'è l'assoluzione anche per il reato di furto in quanto non sussiste alcuna prova che il lavoratore abbia copiato i files.

La Corte di Appello riforma la pronuncia del giudice di prime cure e condanna l'imputato, per violazione dell'art. **622 c.p.** (Rivelazione di segreto professionale) e dell'art. **624 c.p.** (Furto), a mesi 9 di reclusione, multa di € 300,00 oltre al risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Da qui il ricorso in Cassazione del lavoratore per i seguenti motivi:

- a) *non vi era stato accertamento di prova circa la copia dei file;*
- b) *in ogni caso, sempre che essa vi fosse stata, non può configurare il reato di furto;*

La sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, **con la sentenza N. 44840 pronunciata nell'udienza del 26 Ottobre 2010 e con motivazioni depositate il 21 Dicembre 2010, accoglie parzialmente il ricorso ritenendo solo la insussistenza, nel fatto attribuito all'imputato circa la copia dei files, del reato di furto** anche alla luce di precedenti "principi" sanciti dalla Cassazione *secondo cui è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files" contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore.*

Per la S.C. di Cassazione tale interpretazione trova conferma nella esplicita volontà del Legislatore che nella Relazione al disegno di legge n.2733 (con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di contrasto della criminalità informatica) **ha espressamente precisato** che la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni **non sono comprese nel concetto, pur ampio, di "cosa mobile" in essa previsto;** ed ha ritenuto altresì *"non necessaria la creazione di una nuova ipotesi di reato osservando che la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che una «presa di conoscenza» di notizie, ossia un fatto intellettuale rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti. Ciò, ovviamente, a parte la punibilità ad altro titolo delle condotte strumentali, quali ad esempio, quelle di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), eccetera".*

In relazione, poi, all'accertato reato ex art. 622 c.p., gli Ermellini ritengono che sia stata ampiamente affermata e provata la responsabilità del medesimo per la violazione delle norme a tutela di informazioni segrete e **precisamente dell'art. 622 c.p.** che così recita *"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".*

In definitiva, la Suprema Corte di Cassazione, ferma restando l'esclusione dell'imputazione dal reato di furto, dichiara la correttezza del comportamento della Corte di Appello in tema di responsabilità dell'imputato con queste osservazioni: *"Quanto al merito della responsabilità, risulta pienamente provato dal complessivo tenore della sentenza impugnata il comportamento criminoso, avendo la Corte di appello fornito ampia motivazione sulla avvenuta apertura da parte del Tizio di files riservati della società Alfa, in vista dell'imminente abbandono della stessa e dell'inizio da parte dell'imputato di attività analoga con la nuova società Beta, che si avvantaggiava di clienti in precedenza della Alfa. Risulta, pertanto, integrato il contestato reato*

che consiste non solo nel rivelare il segreto professionale ma anche nell' impiegarlo a proprio o altrui profitto, come nella specie appunto avvenuto, atteso che i files acquisiti avevano sicuramente contribuito a consentire al Tizio di formulare per la nuova società condizioni più vantaggiose di quelle praticate in precedenza.

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla imputazione di furto, dalla quale il Tizio va assolto perché il fatto non sussiste”.

Dunque, colleghi, il reato di furto (art. 624 c.p.) non è ipotizzabile nel caso di “copia” di files. Teniamone conto fermo restando che dal punto di vista civilistico è una grave negazione del vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro.

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

*Il Presidente
Edmondo Duraccio*

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**